



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 75 Del 19-08-2020

Oggetto: Sisma 2016: determinazioni in merito a pratiche edilizie ricostruzione.

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 12:00, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.
Proceduto all'appello nominale risultano:

PETRUCCI ALEANDRO	SINDACO	A
FRANCHI MICHELE	VICE SINDACO	P
ONESI SANDRO	ASSESSORE	P

Totali componenti n.3 presenti n. 2 assenti n. 1.

Presiede il sig. FRANCHI MICHELE in qualità di VICE SINDACO, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Assiste quale segretario la Dr.ssa Camastra Serafina.

OGGETTO: Sisma 2016: determinazioni in merito a pratiche edilizie ricostruzione.

PREMESSO:

- che il comune di Arquata del Tronto è uno dei comuni più colpiti dall'eccezionale sisma del 24.08.2016 e successivi, che hanno provocato morti, feriti, crolli, distruzioni e ingenti danni a tutto il patrimonio immobiliare pubblico e privato;
- che anche la Sede Municipale ubicata in Piazza Umberto I° n.20 del capoluogo, gravemente danneggiata con il sisma del 24.08.2016, con la forte scossa del 30.10.2016 è definitivamente crollata distruggendo anche gli archivi tecnici comunali e rendendo così impossibile il recupero degli stessi;
- che l'ufficio tecnico comunale, deve procedere ad espletare l'attività istruttoria edilizio-urbanistica sia per i procedimenti ordinari che per le domande di contributo di cui alle ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione nn. 4-8 (ricostruzione leggera, edilizia privata e attività produttive) – n.13 (ricostruzione pesante attività produttive) – n.19 (ricostruzione pesante edilizia privata) accertandone la conformità urbanistico-edilizia;
- che per quanto sopra, causa l'impossibilità di reperire i precedenti edilizi dagli archivi comunali quasi totalmente cartacei ad eccezione di alcuni procedimenti SUAP, non è possibile svolgere il normale procedimento istruttorio;
- che è risultato indispensabile individuare delle modalità procedurali al fine acquisire i documenti necessari per espletare le varie istruttorie urbanistico edilizie;
- che a tal fine sono state emanate alcune disposizioni normative di seguito riportate:
 - art.6 comma 3-bis dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.8 del 14/12/2016, (comma inserito dall'art. 2, comma 4, lett. c) dell'Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46);
 - art.9 comma 3 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.13 del 09/01/2017, (comma così sostituito dall'art. 4, comma 8 dell'Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46);
 - art.10 comma 4 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.19 del 14/12/2016, (comma così sostituito dall'art. 5, comma 9, lett. b) dell'Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46);
 - le linee guida del commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, per l'attività istruttoria delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn.4 e 8 del 2016 prot. CGRTS 0021976 P-4.32.3 del 20/12/2017;

PRESO ATTO che la sopraindicata normativa prevede che: "...Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile interessato dalla domanda di contributo, l'istruttoria di cui al precedente periodo può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l'utilizzo dei predetti documenti è consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l'impossibilità di avvalersi di documentazione del comune per le ragioni di cui al periodo precedente";

RICHIAMATA a tal fine la delibera di giunta Comunale n.27 del 28/02/2018 avente ad oggetto: SISMA 2016 – art.6 comma 3-bis dell'OPCM n.8 del 14/12/2016; art.9 comma 3 dell'OPCM n.13 del 09/01/2017, art.10 comma 4 dell'OPCM n.19 del 14/12/2016 – Attestazione impossibilità di avvalersi di documentazione comunale per verifiche di conformità urbanistica ed edilizia degli immobili presenti

sul territorio comunale – Atto di indirizzo per la definizione dei procedimenti di acquisizione dei documenti in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni.

EVIDENZIATO che con l'atto sopra citato si è proceduto a conferire indirizzi amministrativi in merito al procedimento di acquisizione delle informazioni, dati e documenti, anche di natura fiscale, presso altre pubbliche amministrazioni, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

CONSIDERATO

- che sono disponibili e visionabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale alcuni faldoni contenenti pratiche edilizie recuperati presso le macerie del Comune di Arquata del Tronto e ripresi in consegna in data 13/09/2018;

DATO ATTO

- che in forza della Delibera di Giunta Comunale n.27 del 2018 si è proceduto a chiedere agli Enti destinatari di fornire eventuali precedenti edilizi in loro possesso e di darne comunicazione in forma scritta dell'esito della ricerca, sia esso positivo o negativo entro 30 gg. ai sensi dell'art.6 cc. 2 e 4 del D.P.R. n.184/2006 e dell'art.25 c.4 della L.241/90 e ss.mm.e.i.;
- che gli enti destinatari di tale richiesta sono:
Ufficio del Genio Civile della Provincia di Ascoli Piceno
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio delle Marche
Servizio Urbanistica e protezione BB.NN. della Provincia di Ascoli Piceno
Servizio Tutela gestione e assetto del territorio della Regione Marche
- che con nota 4722 del 28/02/2018 acquisita al prot.com. n. 2081 di pari data, il Servizio Urbanistica e protezione BB.NN. della Provincia di Ascoli Piceno, ha trasmesso l'elenco delle pratiche archiviate relative ad autorizzazioni paesaggistiche e pareri su condoni edilizi, pervenute dopo l'informatizzazione del protocollo di detto servizio;
- che con nota prot.com. n. 2976 del 27/03/2018 l'Ufficio Tecnico Comunale ha richiesto al Servizio Tutela gestione e assetto del territorio della Regione Marche, di redigere apposito elenco per attività edilizia svolte sul territorio Comunale, in materia di tutela del paesaggio, ai sensi della L.1497/39;
- che in data 17/04/2018 l'Ufficio Tecnico comunale ha redatto presso il Servizio Tutela gestione e assetto del territorio della Regione Marche apposito elenco per attività edilizia svolte sul territorio Comunale, in materia di tutela del paesaggio, ai sensi della L.1497/39, atti conservati nell'archivio storico della Regione Marche;
- che in caso di riscontro positivo l'ufficio procede previo accordo e disponibilità dell'Ente interessato all'accesso agli Atti Amministrativi presso gli archivi dello stesso;
- che prima dell'emergenza COVID, era consentito l'accesso per visionare le pratiche trovate direttamente negli archivi degli enti, previo appuntamento telefonico;
- che successivamente con le disposizioni anti-covid non è più stato consentito l'accesso diretto agli archivi ma per quanto riguarda il solo Genio Civile è stato consentito il ritiro di faldoni di pratiche edilizie da visionare negli uffici comunali per poi restituirle.

VISTA l'ordinanza del Commissario Speciale per la Ricostruzione n. 100 del 9 maggio 2020 ed in particolare:

- L'art 4 comma 1 lett d comma 3 che prevede che, in sede di presentazione di una scia

completa, il professionista incaricato presenti. *“un’attestazione, secondo quanto previsto dall’art 15 della presente Ordinanza, dell’Ufficio comunale competente da cui risulti che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio. L’attestazione deve essere rilasciata da parte dell’ufficio competente nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorso il quale la domanda si intende assentita”.*

- L’art. 7 comma 3 ai sensi del quale: *“La conferenza Regionale ai sensi dell’art.14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241: lett a) Si esprime sulla conformità urbanistica dell’intervento, attestando la legittima preesistenza dell’edificio danneggiato e l’assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell’area nonché la conformità dell’intervento al Programma straordinario di ricostruzione di cui all’articolo 3 bis del decreto legge 24 ottobre 2019 n, 123, ove adottato;”*
- L’art. 11 comma 3 ai sensi del quale: *“...Compete altresì al Comune in tutti i casi di cui all’articolo 12-bis, comma 1-bis, del decreto legge e cioè nei casi in cui il professionista non abbia certificato la conformità urbanistica, nonché nei casi in cui sia necessario il rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del DPR n. 160 del 2010, il rilascio del relativo parere in seno alla Conferenza regionale. Nell’ipotesi in cui il professionista non abbia accertato la conformità urbanistica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 della presente Ordinanza, il Comune esprime parere sulla conformità urbanistica in seno alla Conferenza regionale in ordine alla legittima preesistenza dell’edificio danneggiato e all’assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell’area.”*
- L’art. 6 comma 3 ai sensi del quale: *“L’Ufficio speciale per la ricostruzione provvede, entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, alla convocazione della Conferenza regionale nei casi previsti dall’art. 12-bis del decreto legge, trasmettendo la domanda. Il termine massimo di conclusione del procedimento è di 90 giorni nei casi di convocazione della Conferenza regionale prevista dall’art. 12 bis del decreto legge ovvero quando le domande siano state sorteggiate ai fini della verifica preliminare. I termini di cui sopra possono essere sospesi per una sola volta, e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità, anche relativi ai titoli edilizi, non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”*

VISTO inoltre l’articolo 7 comma 4 lettera b) dell’Ordinanza del Commissario Speciale per la Ricostruzione n. 16 del 3 marzo 2017 ai sensi del quale dalla convocazione della Conferenza Regionale si stabilisce *“... il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”;*

EVIDENZIATO

- che i professionisti avendo difficoltà a reperire i precedenti edilizi da questa Amministrazione, non disponendo più della quasi totalità dell'archivio cartaceo comunale e dagli altri Enti per emergenza COVID, chiedono al Comune di pronunciarsi sulla conformità urbanistico edilizia dell'intervento proposto in ordine alla legittima preesistenza dell'edificio danneggiato in seno alla Conferenza regionale, facendo ricorso alla SCIA parziale come previsto dal citato dall'art. 11 comma 3 dell'Ordinanza 100 e articolo 12-bis, comma 1-bis, del decreto legge 189/2016;
- che inoltre il ricorso da parte dei professionisti alla conferenza regionale è determinato dalla particolare presenza di vincoli paesaggistici a cui è sottoposto il territorio comunale e per i quali necessita l'acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta e valutazioni degli Enti preposti alla loro tutela; in particolare si evidenziano:
 - l'intero territorio comunale risulta vincolato paesaggisticamente con vincolo imposto con D.M. del 1970 e la maggior parte degli interventi proposti necessitano di autorizzazione paesaggistica;
 - il territorio comunale ricade all'interno della perimetrazione di due Parchi Nazionali;
 - nel territorio comunale sono presenti zone SIC e ZPS di cui al D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 che interessano i centri abitati e aree urbanizzate e gli interventi proposti spesso necessitano della Valutazione di Incidenza di competenza degli Enti Parco;
 - sul territorio comunale insiste in gran parte il Vincolo Idrogeologico imposto con R.D.L 3267/23 il cui Nulla-Osta è di competenza regionale.

DA QUANTO sopra si rileva:

- che nella suddetta ordinanza come indicato nell'art. 7, sono stati individuati i termini entro i quali devono essere conclusi i procedimenti accelerandoli. Nei trenta giorni ordinariamente riservati per le attestazioni di conformità urbanistica da parte dell'ufficio tecnico comunale, non risulta sempre possibile acquisire e visionare i precedenti edilizi dell'immobile ed utili all'attestazione di conformità del progetto;
- che nella quasi totalità delle pratiche edilizie è necessario ricorrere alla SCIA parziale o al Permesso di Costruire con Conseguente indizione della Conferenza Regionale con la necessità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di attestare la conformità urbanistico edilizia del progetto dell'intervento proposto in ordine alla legittima preesistenza dell'edificio danneggiato;
- che entro i termini nei quali devono essere conclusi i procedimenti ai sensi dell'Ordinanza n. 100 ed attestare la conformità in argomento non risulta possibile da parte dell'UTC acquisire precedenti edilizi presso le Altre Pubbliche Amministrazioni.

PUNTUALIZZATO inoltre che:

- l'esito della ricerca non garantisce l'acquisizione di una documentazione tecnica aggiornata, in quanto potrebbe essere stata superata dalla presentazione di successive pratiche edilizie non

reperibili presso lo stesso ufficio;

- l'esito della ricerca non garantisce spesso l'acquisizione immediata della documentazione tecnica relativa all'immobile oggetto di richiesta, in quanto le pratiche edilizie negli altri Enti sono archiviate quasi sempre per nome del richiedente e raramente associati alla posizione catastale dell'edificio, dati che nel tempo possono essere variati e determinano un approfondimento delle ricerche con notevole dilazionamento dei tempi;
- la maggioranza dei procedimenti di reperimento di pratiche edilizie portano ad esiti negativi con dispendio notevole di tempo per le amministrazioni coinvolte e ritardo nelle istruttorie;

RITENUTO, al fine di risolvere le problematiche sopra evidenziate, di dover stabilire i dati ed i documenti su cui fondare l'istruttoria tecnica per la conformità urbanistica come di seguito indicato:

- a) atti e documenti disponibili presso il Comune
- b) dichiarazione di conformità resa dal progettista
- c) documentazione fotografica
- d) documentazione catastale
- e) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal proprietario
- f) atti e documenti forniti dal proprietario (precedenti edilizi, atti notarili di provenienza etc.)

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI il parere espresso dal Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/00 riportato in calce;

SI PROPONE

Per i motivi in premessa narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di prendere atto della necessità di accelerare il processo di ricostruzione.

di prendere atto, per le motivazioni in premessa ampiamente esposte, delle reali difficoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale ad effettuare la ricerca di precedenti edilizi presso Altre Pubbliche Amministrazioni compatibilmente con il rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa ed in particolare dalle modifiche introdotte dall'ordinanza del Commissario Speciale per la Ricostruzione n. 100 del 9 maggio 2020;

di prendere atto che l'esito della ricerca presso altre pubbliche amministrazioni può fornire documentazione tecnica parziale o non utilizzabile ai fini dell'istruttoria;

di individuare i seguenti dati e documenti su cui l'Ufficio Tecnico Comunale deve fondare l'istruttoria per pronunciarsi sulla conformità urbanistico edilizia degli interventi proposti in ordine alla legittima preesistenza degli edifici come di seguito indicato:

- a) atti e documenti disponibili presso il Comune
- b) dichiarazione di conformità resa dal progettista
- c) documentazione fotografica

- d) documentazione catastale
- e) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal proprietario
- f) atti e documenti forniti dal proprietario (precedenti edilizi, atti notarili di provenienza etc.)

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio tecnico Comunale;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal responsabile del Settore Tecnico;

Visti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del settore Tecnico e il visto di conformità dell'azione amministrativa del segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di prendere atto della necessità di accelerare il processo di ricostruzione.

Per i motivi in premessa narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di prendere atto della necessità di accelerare il processo di ricostruzione.

di prendere atto, per le motivazioni in premessa ampiamente esposte, delle reali difficoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale ad effettuare la ricerca di precedenti edilizi presso Altre Pubbliche Amministrazioni compatibilmente con il rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa ed in particolare dalle modifiche introdotte dall'ordinanza del Commissario Speciale per la Ricostruzione n. 100 del 9 maggio 2020;

di prendere atto che l'esito della ricerca presso altre pubbliche amministrazioni può fornire documentazione tecnica parziale o non utilizzabile ai fini dell'istruttoria;

di individuare i seguenti dati e documenti su cui l'Ufficio Tecnico Comunale deve fondare l'istruttoria per pronunciarsi sulla conformità urbanistico edilizia degli interventi proposti in ordine alla legittima preesistenza degli edifici come di seguito indicato:

- a) atti e documenti disponibili presso il Comune
- b) dichiarazione di conformità resa dal progettista
- c) documentazione fotografica
- d) documentazione catastale
- e) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal proprietario
- f) atti e documenti forniti dal proprietario (precedenti edilizi, atti notarili di provenienza etc.)

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza e con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: Sisma 2016: determinazioni in merito a pratiche edilizie ricostruzione.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Arquata del Tronto, li 19/08/2020

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Geom. Mauro Fiori

Arquata del Tronto, li 19/08/2020

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to FRANCHI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Camastra Serafina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- [] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 02-09-2020
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- [] E' stata comunicata con lettera n. 9375 in data 02-09-2020 ai Signori Capigruppo consiliari:
- [] E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- [] E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li

GLI INCARICATI DEL SERVIZIO
F.to Pagliacci Alessio – F.to Petrucci Martina

timbro

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- [] E' immediatamente esecutiva il giorno
- [] E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- [] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 02-09-2020 al 17-09-2020

E' copia conforme all'originale.

ARQUATA DEL TRONTO

GLI INCARICATI DEL SERVIZIO
F.to Pagliacci Alessio – F.to Petrucci Martina

NOTE